

ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura privata i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - E' costituita tra i signori: CAMPANELLI TESEO CRISTIANO, SUBINI GIORGIO, CASABONA NINO, CAMPAGNOLO ANTONIO, BULGARELLI CLAUDIO, MASTROMARTINO MICHELE, FRAUMENI FRANCO, CICCHETTI LEUCIO, DISANO LIBERATO, ASS.NE PROLOCO RDM, CLAUDIO CONTE, D'INTINO MASSIMO cittadini italiani, un'associazione senza fini di lucro denominata: AMICI DELLA MONTAGNA A.D.R.

L'associazione ha sede in Rocca di Mezzo (AQ) "BAR VOCE".

ARTICOLO 2 - L'associazione è disciplinata e retta dalle norme vigenti in materia di associazioni, dal presente atto e dallo Statuto che debitamente sottoscritto, al presente atto viene allegato sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3 - Gli scopi dell'associazione sono quelli più dettagliatamente precisati nell'articolo 2 (due) dell'allegato Statuto, il cui testo si intende qui integralmente, letteralmente trascritto.

ARTICOLO 4 - I componenti assumono quote di iscrizione che vengono stabilite in lire 20.000 ciascuno.

ARTICOLO 5 - L'amministrazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo a cui spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo quinquennio vengono chiamati i signori

CAMPANELLI TESEO CRISTIANO, SUBINI GIORGIO, CASABONA NINO

Il Signor CAMPANELLI TESEO CRISTIANO viene nominato Presidente, ed il signor SUBINI GIORGIO viene nominato Vice Presidente.

ARTICOLO 6 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/1997.

Allagalo "A".

STATUTO

ARTICOLO 1 - Costituzione e Sede. E' costituita l'associazione denominata AMICI DELLA MONTAGNA A.D.R. con sede in Rocca di Mezzo "BAR VOCE".

A cura del Consiglio Direttivo e per il miglior assolvimento dei propri compiti e della sua attività potranno essere istituite ovunque altre sedi, sezioni e rappresentanze.

ARTICOLO 2 - Scopo Sociale. L'associazione si propone i seguenti scopi:

- a) valorizzare la cultura della montagna;
- b) valorizzare l'ambiente e la realtà paesaggistica dell'Altopiano delle Rocche;
- c) promuovere l'interscambio culturale tra le comunità residenti con la valorizzazione delle singole entità culturali;
- d) organizzare il tempo libero e le attività ricreative e sportive al fine dell'aggregazione per i turisti abituali e residenti;
- e) tutela degli interessi collettivi per la difesa dell'ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, in particolare, con la sensibilizzazione dei giovani ai problemi ambientalistici, animalisti ed ecologici;
- f) costituzione di commissioni di studio al fine di compiere ricerche e indagini richieste da enti o persone fisiche e giuridiche per sollecitare l'intervento politico, economico e sindacale per promuovere soluzioni giuridico-sociali sui temi ai punti a, b, c, d, e.
- g) organizzare escursioni estive ed invernali al fine di fare il rilievo topografico dei sentieri, identificazioni degli stessi con apposita segnalazione per facilitarne i percorsi, diffonderne tra i turisti la conoscenza.
- h) organizzare, di concreto, con i comuni, le comunità montane, proloco, il parco del Velino-Sirente, eventuali rifugi operanti ed efficienti;
- i) ogni altra attività turistica e ricreativa atta a migliorare la qualità ricettiva e della ospitalità.

ARTICOLO 3 - Durata. La durata dell'Associazione è fissata in anni 20 dalla data di costituzione e, a meno di intervenuto scioglimento, si intende tacitamente prorogata per uno stesso periodo di tempo.

ARTICOLO 4 - I Soci. Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti che, possedendo i necessari requisiti morali, ne accettino lo statuto e si propongano di collaborare per il raggiungimento dei fini istituzionali.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari

- c) Soci Accademici
- d) Soci Sostenitori e benemeriti
- e) Soci Simpatizzanti {senza diritto di voto}

Sono Soci Fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo; inoltre possono essere nominati Soci Fondatori persone che abbiano acquistato essenziali ed eccezionali meriti contribuendo a sviluppare i fini e le manifestazioni dell'Associazione. Tale qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari coloro che, in possesso dei necessari requisiti culturali e morali, ne facciano richiesta in qualsiasi forma e la cui richiesta venga accettata dal Consiglio Direttivo il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà ammetterli o meno.

Sono Soci Accademici coloro che, per la loro eminente personalità nel campo della cultura, dell'arte e dello studio in genere, e per particolari meriti acquisiti in attività realizzate dall'Associazione, tali siano nominati dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori e Benemeriti le persone o enti che abbiano acquistato particolari meriti contribuendo concretamente a sviluppare i fini e le manifestazioni dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dei Socio, da darsi con preavviso di almeno 30 giorni, potranno essere accolte dal Consiglio Direttivo solo dopo che il socio dimissionario abbia contribuito, per la parte di propria competenza, all'adempimento di tutti gli impegni assunti dall'Associazione prima delle dimissioni stesse e che richiedano la partecipazione del Socio dimissionario medesimo.

ARTICOLO 5 - Organi. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 6 - L'Assemblea dei Soci. L'Assemblea è composta da tutti i soci, senza distinzioni, in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione ad esclusione dei Soci Simpatizzanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario e in sua assenza da un segretario designato di volta in volta dal Presidente. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e delibera sulle seguenti materie:

- a) discussione ed approvazione annuale della relazione artistica, economica, amministrativa;

- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) tutti gli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che non implicino modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre al giudizio dell'Assemblea. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o almeno tre quinti dei Soci, per deliberare esclusivamente sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

L'avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria è affisso nella sede sociale 10 giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ad ogni Socio spetta un solo voto ed egli può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro qualsiasi socio, anche se membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 - Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, scelti tra i Soci, e viene eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice. Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- a) nomina nel suo seno il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione;
- b) nomina eventualmente il Vice Presidente, uno o più Vice Presidenti Onorari, un Comitato d'Onore;
- c) nomina un segretario, un cassiere, un direttore tecnico;
- d) nomina i Soci accademici, sostenitori e Benemeriti, nonché i soci Fondatori di cui al precedente articolo quattro;
- e) delibera sulla impostazione ed approva i programmi culturali ed economici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad iniziative di provenienza esterna in qualsiasi forma;
- g) bandisce eventuali concorsi ed istituisce premi a carattere nazionale ed internazionale ;
- h) stabilisce le varie forme di collaborazione con i diversi organismi culturali, sociali e ambientali nazionali e internazionali ;

- i) emana gli eventuali regolamenti necessari alla realizzazione delle varie iniziative prese dall'Associazione ;
- j) valuta i requisiti negli aspiranti Soci Ordinari e ne accoglie o respinge le relative domande;
- k) determina la quota sociale annua a carico di ciascun Socio Ordinario;
- l) radia, a suo insindacabile giudizio, quei Soci che con il loro comportamento screditano l'Associazione e ostacolano il raggiungimento degli scopi sociali;
- m) delibera su ogni oggetto inerente all'attività artistica ed organizzativa nonché alla gestione economica dell'Associazione che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla sostituzione di quei membri del Consiglio medesimo che per qualsiasi causa venissero a cessare dalle loro funzioni: i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, scadendo dal mandato contemporaneamente agli eletti dall'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; nel caso di numero pari prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

ARTICOLO 8 - II Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Associazione, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente il quale ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, con facoltà per tanto a titolo esemplificativo e non tassativo, di riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'associazione da Privati, da Società, da Istituti Bancari e di Credito, da Enti Privati, da Enti Pubblici, e in particolare da qualsivoglia Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale e Comunale, firmando e sottoscrivendo liberatorie quietanze, di aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e di trarre assegni sugli stessi, eventualmente anche allo scoperto, nei limiti di fidi o aperture di credito concessi all'Associazione, di fare qualunque operazione bancaria, di chiedere fidi bancari o aperture di credito, e di fare qualunque atto od operazione che comporti disposizioni del patrimonio dell'Associazione o assunzioni di obbligazioni di qualsiasi genere.

ARTICOLO 9 - II Patrimonio. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuale contributo iniziale "una tantum" da parte di ciascun Socio Ordinario fissato dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuale quota associativa annuale, da parte di ciascun socio, fissato dal Consiglio Direttivo;
- c) sovvenzioni private e pubbliche, elargizioni e donazioni, contributi straordinari dei soci;
- d) beni patrimoniali acquisiti con le attività dell'Associazione, da destinarsi sempre al perseguimento dei suoi fini.

ARTICOLO 10 - Lo scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per i motivi previsti dal Codice Civile ed in qualsiasi momento e per qualsiasi causa. In questo caso il Presidente convocherà l'Assemblea Straordinaria per deliberare sullo scioglimento stesso, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea provvederà anche a nominare un liquidatore, che potrà anche essere scelto fra i non Soci, stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri attribuiti al liquidatore stesso.

Curerà infine che i beni statuari costituenti il Patrimonio associativo conservino la originaria destinazione statutaria.

ARTICOLO 11 - Le Modifiche Statutarie. Il Presidente resta autorizzato ad apportare al presente Statuto le modificazioni eventualmente richieste dalle autorità competenti.

ARTICOLO 12 - Clausola Compromissoria. I Soci hanno l'obbligo di non promuovere azioni legali ed interventi di estranei nei confronti dell'Associazione.

In particolare tutte le controversie insorgenti tra Soci e Soci ed organi associativi che derivino direttamente dalle attività dell'Associazione e non rientranti nella competenza degli organi statuari, sono decise per espressa pattuizione cui aderiscono indistintamente tutti i soci, da un Collegio arbitrale nominato di volta in volta, che decide senza formalità e come arbitro irrituale e amichevole compositore. Detto collegio sarà composto da tre membri di cui due nominati dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i primi due o in difetto dal Presidente del tribunale di Roma.

Gli arbitri si atterranno alle norme di cui all'articolo 816 e seguenti del Codice Civile.

Agli effetti interni l'esecutività del lodo è disposta dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle

disposizioni di legge contenuto nel Codice Civile.

Rocca di Mezzo, Agosto 1996